

## Ordini del giorno e Mozioni relativi al bilancio

Protocollo	Oggetto	Presentatore
5613	ORDINE DEL GIORNO SULL' UTILIZZO SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DERIVANTI DALL'AUTOVELOX POSTO IN PROSSIMITA' DELLA LOCALITA' CASSININO	CASTAGNA, MAGGI, DEPAOLI
5883	MOZIONE IN MERITO ALL'ALiquota DELL'IMU	GRUPPO CONSILIARE PAVIA CITTA' PER L'UOMO - FUTURO E LIBERTA'
5884	ORDINE DEL GIORNO SULLA DESTINAZIONE DEL RICAVATO DELLA VENDITA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	MAGGI SERGIO
5887	ORDINE DEL GIORNO SULL'INTRODUZIONE DELL'IMU	FACCIOTTO, IRIANNI, CONTI, GIMIGLIANO

**Proposta di ORDINE DEL GIORNO:**  
**“UTILIZZO IMPIEGO SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE**  
**DERIVANTI DALL’AUTOVELOX**  
**POSTO IN PROSSIMITA’ DELLA LOCALITA’ CASSININO”**

CONSIDERATO CHE

Nelle scorse settimane è stato installato in prossimità della località Cassinino un impianto autovelox.

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE

L’art.208 commi 4 e 5 del Codice della Strada stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie devono essere impiegati nel seguente modo:

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all' ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.(5)

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Impegna l’Amministrazione Comunale a destinare i suddetti proventi derivanti dall’installazione dell’autovelox in località Cassinino ad interventi, compatibili con quanto previsto dal Codice della Strada, da realizzare in località Cassinino, Cantone Tre Miglia, Via Alzaia e Cascina Rizza.

I consiglieri comunali: Fabio Castagna, Sergio Maggi, Massimo Depaoli

**MOZIONE**  
**GRUPPO CONSILIARE 'PAVLA CITTA' PER L'UOMO - FUTURO E LIBERTÀ' PER L'ITALIA'**

**OGGETTO**

Pronuncia del Consiglio comunale di Pavia sul Capo II – Disposizioni in materia di maggiori entrate - Articolo 13 del Decreto legge 201 detto "Monti" o "Salva Italia" del 6 dicembre 2011 e successive modifiche: "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", pubblicato sulla GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n.251.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICONOSCIUTO**

il momento di particolare difficoltà economica in cui versa la Nazione

**VISTO**

il Decreto Legge 201 – A.C. 4829-A detto "Monti" o "Salva Italia" del 6 dicembre 2011: "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*", pubblicato sulla G.U. n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n.251, firmato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in approvazione secondo l'iter costituzionale previsto ed approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati il 16 dicembre 2011:

**PRESO ATTO**

che il Capo II "*Disposizioni in materia di maggiori entrate*" Articolo 13 del sopra citato D.L. riporta:

Articolo 13, commi 1-17

(Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria)

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.

4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

*a.* 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

*b.* identica;

*b-bis.* 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

- c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
11. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «dal 1° gennaio 2014», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2012». Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15

novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole «ad un quarto» sono sostituite dalle seguenti «alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472». Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla «legge per la finanza locale» si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, è consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti disposizioni:

*a.* l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

*b.* il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere *d)*, *e)* ed *h)* del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

*c.* l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

*d.* il comma 1-*bis* dell'articolo 23 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

*d-bis.* i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

14-*bis*. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

14-*ter*. I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

14-*quater*. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-*ter*, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in *Gazzetta Ufficiale* previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole «31 dicembre» sono sostituite dalle parole: «20 dicembre». All'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole da «differenziate» a «legge statale» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività». L'Agenzia delle Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche già richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.

17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapacità ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma è pari per l'anno 2012 a 1.627,4 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro:

#### CHIARITO

che l'articolo 13, modificato durante l'esame del provvedimento in sede referente, anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), istituita e disciplinata dal D.Lgs. sul federalismo municipale (D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23).

Per effetto delle modifiche operate dalle commissioni riunite V e VI, rispetto alla formulazione originaria delle norme:

- sono modificati alcuni moltiplicatori applicabili, ai fini della determinazione della base imponibile, a specifiche tipologie di immobili (banche e terreni agricoli);
- è previsto un innalzamento dell'importo della detrazione d'imposta per la "prima casa" pari a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché residente e dimorante nell'immobile adibito ad abitazione principale;
- sono modificate le disposizioni relative all'accatastamento di fabbricati rurali, in particolare prevedendo l'obbligo di dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, conseguentemente abrogando il comma 21 dell'articolo in esame;
- sono modificate le norme relative al Fondo sperimentale di riequilibrio ed al Fondo perequativo.

**Applicazione dell'Imposta municipale propria.** In primo luogo, (comma 1) le disposizioni in commento prevedono un periodo di applicazione sperimentale a decorrere dal 2012 e fino al 2014, con applicazione dell'IMU in tutti i comuni del territorio nazionale, secondo:

- la disciplina generale dell'imposta recata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;
- le disposizioni contenute nel medesimo articolo 13 in esame.

L'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è invece fissata al 2015:

#### APPRESO

quindi che il comma 7 dà la possibilità ai Consigli comunali di normare l'aliquota per il calcolo dell'IMU sulla prima casa al minimo previsto dalla sopra citata legge, cioè lo 0,2 per cento:

#### PREMESSO

che in questo momento di particolare difficoltà economica a nostro avviso il consiglio comunale ha il dovere di attenuare la pressione fiscale su i propri concittadini imposta da questa ennesima nuova manovra;

#### CONSIDERATO

che la casa, la prima casa, è un bene primario per la società italiana e tutte le famiglie che la compongono, famiglie già fortemente provate dalla riforma fiscale e che a fronte della crisi in atto si trovano a dover affrontare quotidianamente grandi sacrifici economici;

#### RITENUTO

che sia inopportuna ed iniqua una ulteriore tassa che prenda di mira un bene essenziale e primario quale la prima casa;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE SI IMPEGNA

nel caso in cui l'articolo 13 sopra citato non subisse sostanziali variazioni all'entrata in vigore dell'articolo 13 del Decreto legge 201 detto "Monti" o "Salva Italia" del 6 dicembre 2011 e successive modifiche: "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", pubblicato sulla GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n.251, *nel bilancio dell'anno corrente o, qualora questo non fosse possibile, nei bilanci degli anni a venire, a ridurre al minimo consentito dalla Legge l'aliquota per il calcolo dell' Imposta Municipale Unica sulla prima casa, portandola così allo 0,2 per cento, trovando la copertura economica nel taglio della spesa corrente.*

*Il consigliere comunale  
Niccolò Frascini*

## ORDINE DEL GIORNO

Il Consiglio comunale,

### CONSIDERATO

che la giunta comunale ha deliberato il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione 2012 e nell'elenco risultano per l'anno 2013 immobili destinati ad Edilizia Residenziale Pubblica siti Piazzetta Porta Palacense e Corso Strada Nuova per un valore complessivo stimato di 2.565.000,00€,

che le famiglie in lista nella graduatoria per l'assegnazione di una casa popolare sono ben 860,

che gli appartamenti tutt'ora sfitti sono circa 50, in quanto non a norma di sicurezza, come riferito nella commissione consigliare II dall'assessore Assanelli,

### RICHIAMATA

la legge Regionale del 23 dicembre 2010, n. 19 inerente le modifiche alla legge 27 del 2009 che consente agli enti di reinvestire le risorse inerenti alle alienazioni ERP in interventi di recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico

### IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta a reinvestire il ricavato delle vendite sopra riportate, alla riqualificazione del patrimonio ERP con priorità per il recupero degli immobili inagibili.

CONSIGLIERE COMUNALE

SERGIO MAGGI





COMUNE DI PAVIA

P.G.

Pavia, 26.02.2012

## ODG SULL'INTRODUZIONE DELL'IMU

### IL CONSIGLIO COMUNALE DI PAVIA

#### ESPRIME

il proprio giudizio negativo sulla introduzione di una tassa sulla prima casa, in quanto non si tratta di un patrimonio che produce un reddito, ma del frutto di risparmi e quasi sempre gravato da mutui.

Tuttavia non può non prendere atto della decisione del Parlamento assunta allo scopo di risanamento delle finanze statali, non certo di quelle comunali che dalla IMU non traggono vantaggi economici, quando non ne ricevono svantaggi;

Una presa d'atto che non significa condivisione e che pone ingiustamente in contrasto le esigenze di bilancio dei comuni, finalizzate al mantenimento dei servizi con l'interesse dei cittadini già oberati da aumenti assai importanti di tariffe e tasse;

Anche le attività produttive in un momento così difficile devono essere sostenute e non colpite.

Per questo ritiene necessario che l'applicazione della IMU e delle sue aliquote debbano gravare il meno possibile sui cittadini, ferma tenendo la necessità di mantenere il livello dei servizi comunali a tariffe accessibili. Diversamente si graverebbe in modo diverso sui bilanci delle famiglie.

#### CONSIDERATO

Che è prevista una revisione dei valori catastali portandoli a quelli di mercato; che gli alti valori degli immobili, soprattutto nel centro storico, andranno a colpire molte famiglie monoreddito di anziani che non devono pagare tasse insostenibili o essere costretti a cambiare casa;

#### PRESO ATTO

Che l'entrata in vigore della legge sulla IMU a fine 2011 non consente oggettivamente la necessaria analisi approfondita sugli impegni di bilancio al fine di reperire le minori spese necessaria ad una consistente limitazione delle aliquote IMU;

che dopo i solleciti esercitati da componenti del Consiglio comunale, la Giunta ha operato uno sforzo, se pure necessariamente limitato, per ridurre le aliquote; Si ritiene di dare voto positivo al bilancio di previsione per l'anno 2012 anche per quanto riguarda la applicazione delle aliquote IMU

### **RITIENE**

Tuttavia che le ragioni per un massimo sforzo per colpire nella misura più inferiore cittadini ed operatori e attività produttive restino valide e che la Amministrazione debba agire in tal senso.

### **PER QUESTI MOTIVI**

Il Consiglio Comunale dà mandato alla Commissione competente, integrata da tutte le associazioni di categoria e i sindacati interessati ai problemi posti dalla IMU, di individuare gli strumenti per ridurre le aliquote IMU sia attraverso interventi sulla spesa sia, con altri strumenti finalizzati a tutelare le categorie sociali e le attività produttive. Le conclusioni dovranno essere consegnate al Consiglio e alla Giunta in modo da poter modulare le decisioni per il prossimo Bilancio.

Consiglieri primi firmatari  
Cons. Cristiano Facciotto  
Cons. Francesco Irianni  
Cons. Carlo Alberto Conti  
Cons. Valerio Gimigliano